



Ordinanza  
sindacale

## Attività Produttive e Commerciali

P.G. N.: 302877/2008

- Sottoscritta il : 23/12/2008

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio.



**Oggetto:** DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA RELATIVA AGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2009

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

### IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, che assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e l'articolo 7bis, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'articolo 4 del D.P.R. 13 dicembre 1996 "Nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione";

Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", così come modificato dal comma 20, art. 83-bis, della Legge 06 agosto 2008, n.133;

Visto l'articolo 19 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati";

Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2001 "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti";

Viste le deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 94 del 19.07.2001 e n. 110 del 04.10.2001, che stabiliscono, tra l'altro, che "per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50 % degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati.", e che a tal fine i Sindaci, su invito del Prefetto, potranno predisporre idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355, che detta le norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti, ed in particolare il punto 9, che

stabilisce i principi generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione;

Dato atto che in base a quanto disposto dalla Legge 06 agosto 2008, n.133, la vigente normativa regionale dovrà essere modificata al fine di recepire quanto previsto dalla suddetta legge;

Rilevato che a seguito dell'intervento regionale si provvederà altresì ad adeguare la normativa comunale, in particolare per quanto riguarda la disciplina degli orari degli impianti di distribuzione dei carburanti;

Vista la vigente Ordinanza sindacale, registrata al P.G. n. 223977/08, che dispone la limitazione della circolazione dei veicoli su tutta l'area del centro abitato di Bologna nel periodo dal 7 gennaio al 31 marzo 2009;

Sentite in data 19.12.2008 le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali e le Società Concessionarie;

### **DISPONE**

nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2009, l'osservanza dei seguenti orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione:

1. l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore.

Nel rispetto di tale orario i gestori fissano l'apertura e la chiusura del proprio impianto, nell'ambito di una delle seguenti fasce orarie:

FASCIA	MATTINO (Dalle/Alle)	POMERIGGIO (Dalle/Alle)
A	5,30/12,00	16,00/19,00
B	7,30/13,30	15,30/19,00
C	7,30/13,30	16,00/19,30
D	7,00/12,00	14,30/19,00
E	8,00/12,30	16,00/21,00
F	8,00/12,00	16,00/21,30
G	7,30/14,00	16,00/19,00
H	6,30/12,30	16,00/19,30
I	7,30/12,30	15,00/19,00
L	7,30/12,30	15,30/19,30

E' fatto obbligo al gestore dell'impianto di comunicare l'orario prescelto al Settore Attività Produttive e Commerciali nel caso in cui si tratti di un nuovo impianto autorizzato, mentre si considera tacitamente rinnovato l'orario di svolgimento prescelto dai gestori degli impianti esistenti, che sia già stato comunicato nel corso degli anni precedenti.

L'orario prescelto può essere modificato dal gestore solo in coincidenza con l'entrata in vigore dell'ora solare o dell'ora legale dandone comunicazione al Settore Attività Produttive e Commerciali almeno 30 giorni prima della sua decorrenza.

2. Nelle giornate domenicali e festive gli impianti osservano, di norma, l'obbligo di chiusura dell'attività. Allo scopo di rendere compatibili il diritto al riposo nelle giornate domenicali e festive, alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale ed alle ferie, con l'erogazione del servizio all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti collocati nel territorio del Comune di Bologna, sono suddivisi in 5 turni (ciascuno dei quali osservato dal venti per cento circa degli impianti medesimi) la cui appartenenza è determinata dalla ripartizione del territorio, salvaguardando che in ogni zona vi sia adeguata copertura.

La suddivisione in turni degli impianti è indicata nell'elenco allegato, facente parte integrante del presente atto, e gli stessi devono osservare, dal 1 gennaio 2009, l'apertura festiva nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali secondo la turnazione stabilita nel calendario sotto indicato:

<b>MESE</b>	<b>TURNO A</b>	<b>TURNO B</b>	<b>TURNO C</b>	<b>TURNO D</b>	<b>TURNO E</b>
GENNAIO	11	18	1-25	4	6
FEBBRAIO	15	22		1	8
MARZO	22	29	1	8	15
APRILE	19	25	5-26	12	13
MAGGIO	10	17	24	1-31	3
GIUGNO	7	14	21	28	2
LUGLIO	12	19	26		5
AGOSTO	15	16	23	2-30	9
SETTEMBRE	13	20	27		6
OTTOBRE	18	25		4	11
NOVEMBRE	22	29	1	8	15
DICEMBRE	20	25	6-26	8-27	13

Il calendario dei giorni festivi è il seguente: tutte le domeniche; 6 gennaio; 13 aprile (Lunedì dell'Angelo); 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre. E' facoltà dei gestori considerare la festa del Patrono alla stregua di normale giornata feriale, salvo che non ricada nella giornata di domenica.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì successivo e, se questo è festivo, l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo (nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato).

Nel periodo di vigenza dell'attuale Ordinanza sindacale che dispone la limitazione della circolazione dei veicoli su tutta l'area del centro abitato di Bologna e delle ulteriori che verranno emesse, gli impianti stradali di distribuzione carburanti hanno facoltà di

effettuare la giornata di recupero dell'apertura domenicale nella giornata del giovedì, dandone preventiva comunicazione al Settore Attività Produttive e Commerciali.

E' fatta salva la possibilità, su richiesta del gestore interessato, di escludere dalla turnazione domenicale e festiva gli impianti localizzati in aree prettamente industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate, così come previsto al punto 9.3 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355.

3. Gli impianti osservano una mezza giornata di chiusura pomeridiana infrasettimanale, a scelta del gestore.

Allo scopo di garantire l'apertura di una quota minima di almeno il 20% degli impianti esistenti e funzionanti assicurandone, nel contempo, la razionale dislocazione sul territorio, gli impianti inclusi nel turno di apertura domenicale sono tenuti ad effettuare l'apertura nel pomeriggio del sabato che precede l'apertura domenicale medesima.

Al fine di garantire contestualmente un giusto riposo ai gestori degli impianti ed un servizio di distribuzione carburanti all'utenza durante il periodo estivo, si stabilisce il calendario delle ferie estive 2009 secondo la turnazione stabilita nel calendario sotto indicato:

TURNO A dal 16/08/2009 al 29/08/2009  
TURNO B dal 18/08/2009 al 31/08/2009  
TURNO C dal 28/07/2009 al 10/08/2009  
TURNO D dal 04/08/2009 al 17/08/2009  
TURNO E dal 11/08/2009 al 24/08/2009

Non saranno concessi ulteriori turni di ferie rispetto al calendario sopra indicato nel periodo tra il 9/08/2009 ed il 24/08/2009 compresi.

4. E' fatto obbligo al gestore di esporre, in modo visibile all'utenza, apposito cartello indicatore dell'orario di apertura e di chiusura dell'impianto, delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, della mezza giornata di chiusura pomeridiana infrasettimanale prescelta.

E' fatto obbligo di rendere nota all'utenza, con un anticipo di almeno cinque giorni e con le stesse modalità, la chiusura dell'impianto per ferie o per recupero delle festività soppresse.

5. Qualora l'impianto sia dotato di attività commerciali e di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'esercizio delle stesse è integralmente subordinato al rispetto della prevista disciplina di settore di cui, rispettivamente, al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 e relativi provvedimenti attuativi.

Limitatamente alla vendita di prodotti che avvenga in relazione al possesso della tabella complementare agli impianti di distribuzione carburanti, l'esercizio dell'attività predetta è totalmente equiparato a quello previsto per la vendita dei carburanti ed avviene usufruendo degli stessi orari e turni.

6. Qualora, nel corso del 2009, si verificassero giornate di sciopero indette dalle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti, dovrà comunque essere garantita l'apertura degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, nella misura non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati.

Le organizzazioni di categoria individueranno l'elenco degli impianti che resteranno aperti in tali occasioni e dovranno comunicarlo almeno con 3 giorni di anticipo al Settore Attività Produttive e Commerciali.

Qualora le organizzazioni di categoria non siano in condizioni di individuare tale elenco il Settore Attività Produttive e Commerciali individuerà gli impianti di distribuzione carburanti che rimarranno aperti durante le giornate di sciopero fra quelli appartenenti al turno che deve rispettare l'apertura domenicale o festiva nella medesima settimana in cui è previsto lo sciopero.

7. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 1 gennaio 2009. A partire da tale data è abrogata l'Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 293037 del 17 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bologna, 23/12/2008

F.to IL SINDACO  
SERGIO GAETANO COFFERATI

**Allegati:**



ORDINANZA\_CARBURANTI 2009\_ELENCO TURNI.doc

**File allegati :**